

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-601 del 10/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.LLI CINOTTI S.R.L. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per la costruzione di alberi di trasmissione, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Panigali n. 39, Loc. Panigali.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-618 del 10/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F.LLI CINOTTI S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per la costruzione di alberi di trasmissione, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Panigali n. 39, Loc. Panigali.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società F.LLI CINOTTI S.R.L. (C.F. 00395130370 e P.IVA 00507591204) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per la costruzione di alberi di trasmissione, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Panigali n. 39, Loc. Panigali, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1912/2015, Num. 1066/2015 P.G. n. 58393 del 04/05/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento prot. n. 2015/6146 del 08/05/2015, e con scadenza di validità in data 07/05/2030, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Gaggio Montano}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città metropolitana di Bologna IP 1912/2015, Num. 1066/2015

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

P.G. n. 58393 del 04/05/2015, con scadenza di validità in data 07/05/2030, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
6. Obbliga la società **F.LLI CINOTTI S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società F.LLI CINOTTI S.R.L. (C.F. 00395130370 e P.IVA 00507591204) con sede legale e impianto in Comune di Gaggio Montano (BO), via Panigali n. 39, Loc. Panigali, ha presentato, nella persona di Ivan Muccinelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 19/11/2019 (Prot. n. 2019/17472) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di nuovi punti di emissione, dichiarando anche presenza di soli scarichi domestici in pubblica fognatura, e scarichi di acque meteoriche non contaminate in acque superficiali, non soggetti ad autorizzazione allo scarico ai sensi delle vigenti normative fornendo relativo elaborato datato luglio 2018 "Planimetria Generale Schema Scarichi" .

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2019/17480 del 19/11/2019 (pratica SUAP n. 17472/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/11/2019 al PG/2019/178044 e confluita nella **Pratica SINADOC 33425/2019**, ha trasmesso ad Arpae e al Comune competente la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/4939 del 14/01/2020, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per emissioni ed osservazioni per impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/1325 del 05/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/18221, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Gaggio Montano del 04/02/2020 Prot. n. 1309 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali di emissioni ed impatto acustico, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visti i pareri pervenuti, preso atto che il Comune di Gaggio Montano non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, con il supporto tecnico delle altre unità di Arpae AACM competenti per la matrice specifica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: il supporto tecnico di Arpae APAM (Area Prevenzione Ambiente Metropolitana) al Comune, per la matrice impatto acustico, sarà eventualmente, se dovuto, quantificato separatamente.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 07/02/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## Autorizzazione Unica Ambientale

F.LLI CINOTTI Srl - comune di Gaggio Montano – via Panigali n° 39

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche sui metalli svolta nello stabilimento in comune di Gaggio Montano, via Panigali n° 39, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società F.LLI CINOTTI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RETTIFICA TORNITURA FORATURA FRESATURA TAGLIO

Portata massima .....	23500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7,7 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: celle metalliche e filtro a candele a coalescenza

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti.

I consumi di oli, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, a disposizione degli organi di controllo.

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ACIDI

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7,7 m
Durata massima .....	1 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Acido cloridrico (espresso come HCl) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (espresso come HNO <sub>3</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)



fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E2 e comunque non oltre il 31.01.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società F.LLI CINOTTI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F.LLI CINOTTI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto F.LLI CINOTTI Srl**  
**Comune di Gaggio Montano (BO), via Panigali n° 39 Loc. Panigali**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 5 Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che, allegata alla domanda di AUA presentata in data 19/11/2019, è stata resa dalla Signora Antonella Cinotti, in qualità Legale Rappresentante della società **F.LLI CINOTTI Srl**, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale si dichiara che *“nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Gaggio Montano”*.
- Visto che L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/4939 del 14/01/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto, così come descritti al precedente punto **1**, pur evidenziando che, in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 2 comma 6 L.447/1995 le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in quanto il Titolare dell'attività può esprimersi esclusivamente in merito alla condizione di assenza di sorgenti sonore significative, cioè limitata a dichiarazione di fatti, notizie ed informazioni di diretta conoscenza e non conseguenti a valutazioni o accertamenti tecnici specifici (DGR 673/2004, art 1 comma 7).
- Visto il parere del Comune di Gaggio Montano con nota Prot. n. 1309 del 04/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 05/02/2020 al PG/2020/18221).

**Prescrizioni**

1. Entro **180 giorni dal rilascio** del presente atto da parte del SUAP, il Titolare dell'AUA deve provvedere alla presentazione di adeguata documentazione di impatto acustico (art. 8 L.447/95) secondo i criteri regionali di cui alla L.R. 15/2001 ed alla DGR 673/2004, con facoltà di fare ricorso alla documentazione

semplificata prevista ai sensi del D.P.R.227/2011 art.4 comma 2 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), resa da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale<sup>1</sup>, che attesti che non vengono superati i limiti di rumore individuali dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali).

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., in via ordinaria o semplificata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico (aggiornamento della comunicazione in materia di impatto acustico).
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla Sig. ra Antonella Cinotti, in qualità Legale Rappresentante della società F.LLI CINOTTI Srl ed allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE in data 19/11/2019 al PG/2019/178044.

-----  
Pratica Sinadoc 33425/2019

Documento redatto in data 07/02/2020

---

<sup>1</sup>ai sensi dell'art. 2 comma 6 L.447/1995



# COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 - P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - e-mail: [ut@comune.gaggio-montano.bo.it](mailto:ut@comune.gaggio-montano.bo.it)

Gaggio Montano, 04/02/2020

**Spett.le** **Unione dei Comuni Appennino  
Bolognese**  
Ufficio SUAP  
P.zza della Pace n° 4  
40038 Vergato (Bo)

**OGGETTO:** “F.LLI CINOTTI S.R.L. COMUNE DI GAGGIO MONTANO - AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - COMUNICAZIONE O NULLA OSTA RELATIVI ALL'IMPATTO ACUSTICO, DI CUI ALL'ART.8 COMMI 4 O 6 DELLA L.26/10/1995 N.447 - AUTORIZZAZIONE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.269 (AUTORIZZAZIONE ORDINARIA) STABILIMENTO INDUSTRIALE POSTO NEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO VIA PANIGALI N. 39. TRASMISSIONE PROT. NUM. 4939/2020 DEL 14/01/2020 TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D. LGS. 59/2013”. “Parere Ufficio Tecnico.”

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 19/11/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese dalla Ditta F.LLI CINOTTI S.r.l.;

**VISTO** il parere di ARPA prot. 33425 del 14/01/2020 pervenuto in data 15/01/2020;

### ESPRIME

**Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in riferimento alle matrici di acustica ed emissioni in atmosfera.**

F.to  
Il Responsabile del Servizio  
**Sonori geom. Maurizio**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**